

“ LE SPESE DI ADOZIONE “

DEDUCIBILITA' DAL REDDITO

Le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura delle adozioni internazionali, in base all'art. 10, comma 1, lettera *l-bis*) del T.U.I.R. , **sono deducibili al 50%.**

La deduzione interessa tutte le spese, e non solo quelle burocratiche: dalle spese per l'assistenza a quelle per la legalizzazione e la traduzione dei documenti, la richiesta dei visti, i trasferimenti, i soggiorni, ecc.

(Risoluzione 8 maggio 2000 n. 55/E e Circolare 19 maggio 2000 n. 101/E)

La deduzione è subordinata alla certificazione, che è rilasciata da Enti specificamente autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.

L'inerenza della spesa alla procedura di adozione deve essere autocertificata dalla coppia.

Per usufruire della deduzione non è necessario aver acquisito lo *status* di genitore adottivo, né che la procedura di adozione sia giunta a conclusione, né, infine, subordinatamente all'esito della stessa.

(Risoluzione 28 maggio 2004 n. 77/E)

Agli effetti fiscali, la procedura di adozione inizia con il conferimento ad un Ente autorizzato del mandato all'adozione. E' da questo momento che gli adottanti avranno il diritto di usufruire della deduzione, che deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute e prescindendo – come già detto – dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale. L'Ente autorizzato deve certificare **annualmente** le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi.

Lo stesso Ente dovrà certificare anche le spese che esso stesso ha sostenuto direttamente per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi.

Non è possibile dedurre spese non certificate.

Al fine di porre l'Ente nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare al medesimo, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese, per le quali chiedono la deduzione, e che non sono state sostenute direttamente dall'Ente autorizzato, sono “ **riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della Legge n. 184/1983**”.

La deduzione spetta anche nel caso in cui la procedura, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, si interrompe. Ciò in quanto, in tal caso, gli aspiranti all'adozione sono comunque tenuti a rimborsare l'Ente autorizzato di tutte le spese sostenute sino a quel momento per l'incarico ricevuto.

Le relazioni e gli incontri post-adoptivi non costituiscono parte della procedura di adozione.

Per questa ragione, i conseguenti oneri rientrano nel più generico dovere di mantenere, istruire, ed educare i figli, tutelato dalla Costituzione (art. 30) e previsto dal Codice Civile (art. 147), e sono assorbiti nelle specifiche detrazioni per carichi familiari. A tal fine si ricorda che:

- lo *status* di genitore adottivo si acquista con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente Tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'autorità straniera, se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia;
- qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo (art. 35, comma 4, della Legge n. 184/1983) e stabilisce in un anno la durata del predetto affidamento. Decorso tale periodo, se ritiene che la permanenza nella famiglia che lo ha accolto è ancora conforme all'interesse del minore, il Tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione. Pertanto, la procedura di adozione si potrà dire conclusa con tale pronuncia.

(Risoluzione 28 maggio 2004 n. 77/E)